

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CXXVIII
n. 50

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE BASILICATA

(ANNO 2012)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Basilicata

—————
Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 2013
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2012		
1. Analisi delle attività	»	15
2. Dati statistici	»	20
3. Grafici.	»	28
4. Casi trattati (prospetti).	»	46
5. Alcuni esempi della casistica trattata.	»	58
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI		
1. Le Istituzioni internazionali di difesa civica	»	71
1.1 <i>Il Mediatore Europeo</i>	»	71
1.2 <i>VIII seminario regionale della rete europea dei Difensori civici</i>	»	73
1.3 <i>L'Istituto Europeo dell'Ombudsman (I.E.O.)</i>	»	77
1.4 <i>L'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.)</i>	»	78
2. IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI	»	81
3. L'ISTITUTO ITALIANO DELL'OMBUDSMAN.	»	85
4. LA COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA ASP.	»	86

PREMESSA

Signor Presidente del Consiglio Regionale,

Signori Consiglieri,

all'atto del mio insediamento promisi solennemente che sarei stato il difensore civico di tutti i lucani senza distinzione alcuna.

Oggi, al termine del mio mandato, posso affermare con certezza di aver tenuto fede all'impegno assunto. E questo, a mio avviso, vale più di qualsiasi dato statistico, per quanto lusinghiero possa essere, dal momento che l'indipendenza e l'autonomia rappresentano i connotati essenziali della difesa civica.

Del resto questa linea di condotta si inserisce in una tradizione quasi trentennale dell'Ufficio del Difensore Civico della Basilicata apprezzata sia a livello nazionale che internazionale .

Sulla scia di chi mi ha preceduto, ho partecipato attivamente ai lavori del Coordinamento nazionale dei difensori civici e agli sforzi dei Presidenti che si sono avvicendati al vertice dello stesso, tesi a dare a questo Organismo maggiore consistenza e una veste ufficiale che sopperisse alla mancanza, nel nostro Paese, che pure è uno degli Stati fondatori dell'Unione Europea, del Difensore Civico Nazionale.

Sono convinto che oggi un Difensore civico regionale che non sia inserito in una rete nazionale, europea e mondiale, abbia scarse possibilità di incidere nella realtà locale e addirittura di sopravvivere.

E' questo il motivo per cui ho cercato, quando è stato possibile, di non mancare ai seminari organizzati dal mediatore Europeo e dall'I.O.I. (l'Istituto Internazionale dell'Ombudsman).

Particolarmente significativa è stata la mia partecipazione, come rappresentante dei difensori civici italiani, alla Conferenza Mondiale di Stoccolma in occasione della celebrazione del bicentenario dell'istituzione dell'Ombudsman e, come unico relatore italiano, alla Conferenza sull'immigrazione svoltasi a Barcellona dal 5 al 7 ottobre 2010.

Un lusinghiero riconoscimento del ruolo svolto in tanti anni dal Difensore civico della Basilicata è stata la mia nomina a membro del Comitato scientifico dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman fondato presso l'Università di Padova.

Tutto ciò, ovviamente, non sarebbe stato possibile senza la sensibilità e la lungimiranza del Consiglio Regionale e, in particolare, del suo Presidente che ha favorito e supportato l'azione del Difensore Civico. Non è un caso, infatti, che la Basilicata è l'unica regione meridionale che abbia un ufficio del Difensore civico attivo; le altre regioni o non l'hanno istituito affatto o, se l'hanno istituito, non ne hanno mai nominato il titolare.

A tale proposito mi piace ricordare, ancora una volta, le parole pronunciate da Alessandro Barbetta (autorevole Difensore civico di Milano e già Difensore civico della Lombardia) all'Assemblea Generale dei Difensori civici locali dell'Italia meridionale svoltasi a Matera nel 2009: "Alla Regione Basilicata va il merito di avere espresso un impegno costante e innovatore sul fronte della difesa civica nelle regioni meridionali del nostro Paese".

A questo punto mi sembra doveroso ricordare il lavoro di alto profilo svolto dai miei predecessori: Pierluigi Giuliani, Francesco Bardi, Giulio Stoffi, Silvano Micele.

Poiché questa relazione vuole anche avere la pretesa di offrire un contributo allo studio ed alla conoscenza degli strumenti che l'ordinamento pone per il conseguimento del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, tanto più opportuno in un momento in cui è in corso il dibattito sul nuovo Statuto regionale, vale la pena di sottolineare che il pregio che indubbiamente va riconosciuto all'ordinamento regionale consiste nell'aver contribuito non poco a tener vivo il dibattito sulla natura giuridica del Difensore civico.

Infatti prima lo si è considerato non solo come un titolare di compiti ispettivi, ma, soprattutto, come organo con funzione di garanzia di interessi individuali e collettivi non altrimenti tutelati e come "soluzione organizzativa" in grado di consentire la partecipazione del cittadino allo svolgimento corretto dell'attività amministrativa.

Successivamente si è discusso se esso rappresenti un vero e proprio "istituto di partecipazione" o sia da considerarsi estraneo a tale modello organizzativo.

Si è notato, infatti, come nella figura del Difensore civico sia da porre in evidenza il carattere della sua netta indipendenza dall'organo esecutivo e della sua parallela connessione all'organo assembleare di indirizzo politico cui risulterebbe legato da un rapporto fiduciario che gli consente un'ampia autonomia e libertà operativa: tratti questi che sono qualificazioni proprie della tipologia delle authorities.

Altri hanno ravvisato l'elemento caratteristico del Difensore civico nella genesi assembleare e nella sua posizione giuridica che si rivela

conseguentemente identica a quella dei consiglieri, ai quali lo accomunerebbero il prestigio e le altre prerogative.

Altri ancora considerano il Difensore civico come un nuovo organo estraneo rispetto alle definizioni e alle categorie tipiche del sistema amministrativo italiano, soprattutto per quel che concerne il profilo dei rapporti con gli organi della giustizia amministrativa.

L'istituto del Difensore civico avrebbe così un carattere bivalente in quanto organo tutore del cittadino ed allo stesso tempo controllore "atecnico" del comportamento amministrativo dal punto di vista del buon andamento e dell'imparzialità.

In sostanza, il Difensore civico è da collocare su di un piano diverso dai tradizionali rimedi amministrativi e giurisdizionali, dal momento che egli svolge un'attività che si inserisce nella stessa attività amministrativa, apparendo talvolta costitutiva del procedimento di formazione dell'atto amministrativo.

Inoltre il Difensore civico è autorità amministrativa indipendente se si considera che è l'espressione di un modello di autorità che, per poter attuare i principi per i quali è stato istituito, deve rivestire una posizione di indipendenza ed autonomia nei confronti degli organi di governo locali, dei partiti politici e dell'apparato burocratico delle Regioni.

E' auspicabile, pertanto, che il nuovo Statuto della Regione Basilicata sancisca, una volta per tutte, questa definizione della natura giuridica del difensore Civico, già recepita, del resto, dalla legge regionale n. 5/2007 che detta la nuova disciplina dell' istituto.

A proposito di quest' ultima, desidero ricordare, ancora una volta, che essa ha riscosso molti consensi in campo nazionale in considerazione del suo carattere innovativo.

La legge regionale istitutiva del Difensore Civico risale al 1986; da allora la Pubblica Amministrazione è molto cambiata.

Le profonde innovazioni introdotte a decorrere dagli anni '90 dal legislatore nazionale e da quello regionale in materia di rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini hanno impresso una notevole svolta ed un' accelerazione al processo di sburocratizzazione e di democratizzazione di questi rapporti, contribuendo alla costruzione di una Pubblica Amministrazione più "amica" degli utenti e dei cittadini.

Basta pensare alla legge 241 del 1990 per comprendere quale rivoluzione questo processo ha rappresentato sul piano del riconoscimento dei diritti con il rafforzamento del ruolo partecipativo del cittadino nel procedimento amministrativo e con l' attribuzione di nuovi strumenti (diritto di accesso, responsabile del procedimento ecc.).

Nel contempo si è affermata in tutto il mondo la cultura della tutela dei diritti umani anche per effetto del loro riconoscimento giuridico internazionale.

Dopo ventuno anni, al fine di puntualizzare meglio la natura e l' identità del Difensore Civico regionale, definendone più compiutamente attribuzioni e funzioni, disciplinandone con maggiore coerenza, rispetto alla natura di autorità indipendente, i requisiti, le prerogative, lo status e le modalità di elezione, in aderenza al mutato quadro normativo regionale, statale e internazionale, è stata emanata la legge regionale n. 5 del 2007, i cui passaggi più significativi si possono così riassumere:

- una migliore definizione dell' autonomia dell' istituto;*
- la possibilità di intervento di ufficio, che costituisce uno strumento particolarmente importante nei settori dove le*

condizioni di oggettiva debolezza dei soggetti rendono più difficile un loro intervento;

- *l' obbligo per gli uffici di corrispondere, entro tempi certi, alle richieste del Difensore Civico con la possibilità per quest' ultimo di chiedere l' attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione;*
- *l' allargamento del campo d' intervento con la possibilità di convenzionamento con gli enti locali che non hanno il Difensore Civico;*
- *la costituzione di un coordinamento dei Difensori Civici operanti sul territorio regionale:*
- *l' individuazione precisa dei requisiti e delle cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la definizione di procedure di elezione che riportino la nomina del Difensore Civico nell' esclusiva competenza del Consiglio Regionale, eliminando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio Regionale.*

Come si vede, da tutto l' articolato traspare la preoccupazione del legislatore di assicurare la "terzietà" del Difensore civico, condizione che spesso, come ho potuto constatare in questi cinque anni, ha un prezzo ben preciso: la solitudine di questa figura di garante.

Nel comune sentire dei cittadini il Difensore civico viene percepito come un organo che opera per la riparazione di abusi, violazioni, disservizi della pubblica amministrazione e comunque per migliorare le relazioni tra l' Amministrazione e i cittadini. Questo punto

di vista indubbiamente conserva un fondamento di verità, ma non esaurisce la complessità del ruolo oggi assegnabile al Difensore Civico.

Sotto questo aspetto va segnalato quanto la nuova legge regionale ne arricchisca lo spettro di iniziative azionabili con nuove varianti: non più solo le consuete azioni in chiave “difensiva” a salvaguardia dei diritti e degli interessi eventualmente posti a rischio nella quotidiana pratica amministrativa, ma anche una serie di interventi in chiave positiva e propositiva per allargare le aree di inclusione sociale e rafforzare la tutela dei soggetti deboli.

L’ articolo 3 della legge, infatti, rimarca un importante compito del Difensore Civico promotore della buona amministrazione e contiene alcune specificazioni della sua funzione che, in coerenza con il dibattito nazionale, tendono ad evidenziare come l’ attività del Difensore Civico sia rivolta a tutelare anche e soprattutto le fasce più deboli della società civile: anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, persone con disabilità, tossicodipendenti, stranieri residenti o con permesso di soggiorno. Tale espressa previsione vuole inoltre impedire che possano proliferare e svilupparsi molteplici figure, ciascuna posta a garanzia di specifiche categorie di soggetti svantaggiati. Ed appunto nel medesimo articolo 3 si sottolinea l’ importanza dell’ intervento del Difensore Civico a garanzia delle pari opportunità uomo-donna e della non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione ed alle opinioni politiche. Inoltre si sancisce l’ attività di assistenza e consulenza nei confronti delle associazioni dei lucani all’ estero e degli immigrati residenti in Basilicata. Non bisogna dimenticare che, sparsi nel mondo, vivono ben 700.000 lucani che costituiscono un’ altra Basilicata fuori dei confini regionali.

Il più volte citato articolo 3 ha sancito la consapevolezza del legislatore regionale che il Difensore Civico, nato come controllore della Pubblica Amministrazione e garante dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della stessa, si è andato evolvendo nel tempo, assumendo sempre più la connotazione di garante dei diritti umani, cioè di quei diritti fondamentali, insiti nella natura umana e quindi preesistenti allo Stato e a qualsiasi organizzazione politico-amministrativa che deve riconoscerli e tutelarli in capo ad ogni uomo in quanto tale.

Passando ad esaminare l'aspetto organizzativo, non posso fare a meno di sottolineare quanto ho affermato e ribadito nelle precedenti relazioni: il sottodimensionamento dell'organico dell'Ufficio del Difensore civico e il suo trasferimento nell'edificio del Consiglio Regionale hanno ostacolato non poco l'azione diretta ad assicurare una maggiore e più incisiva presenza della difesa civica in Basilicata.

Altrettanto può dirsi a proposito della scarsa autonomia amministrativa e finanziaria di cui gode l'ufficio, impropriamente inglobato nella struttura burocratica della Regione.

Nell'ultimo quinquennio, tuttavia, si sono registrati i seguenti dati che non si discostano di molto da quelli del quinquennio precedente:

<i>Richieste d'intervento:</i>	<i>n. 4.976</i>
<i>Interventi effettuati in via breve:</i>	<i>" 3.960</i>
<i>Fascicoli formalmente aperti:</i>	<i>" 1.016</i>

Quanto alla rete regionale della difesa civica, ferme restando tutte le attribuzioni e competenze proprie del Difensore civico regionale, è possibile ipotizzare, ai sensi della legge 26 marzo 2010 n. 42, l'istituzione di due Uffici territoriali competenti, rispettivamente, per la provincia di Potenza e per quella di Matera o una serie di convenzioni stipulate tra il Difensore civico regionale e i comuni della regione raggruppati secondo ambiti territoriali di 50-60 mila abitanti.

A quegli enti- e sono molti- che riconoscono nel Difensore Civico, non già un antagonista dei pubblici poteri, ma un prezioso alleato e garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e per questo non fanno mancare il proprio apporto, laddove richiesto, va il ringraziamento del Difensore civico e di tutto l'Ufficio per aver prestato un'utile collaborazione.

Non possono peraltro sottacersi quei casi in cui alcuni enti non rispettano l'obbligo di legge che richiede di fornire all'Ufficio, in tempi ragionevolmente brevi, gli elementi informativi ovvero di trasmettere copia degli atti concernenti situazioni di contenzioso fra gli enti stessi e i cittadini.

In tali evenienze, in cui si prolungano in modo inaccettabile i tempi di risposta o, peggio ancora, si manifestano atteggiamenti di ostinato silenzio a fronte di ripetute richieste dell'Ufficio, l'attività di tutela che il Difensore civico ha l'obbligo di svolgere si scontra con resistenze ed intollerabili ostruzionismi.

Giova precisare, al riguardo, che la metodologia d'intervento del Difensore civico, anche laddove appaia insistente, è guidata da una imprescindibile esigenza, che è quella di fornire, in ogni caso, una risposta al cittadino.

Non è pensabile infatti che un'Istituzione, il cui scopo è fondamentalmente quello di garantire la buona amministrazione, assunta questa a vero e proprio diritto anche per affermazione nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, debba trovarsi nell'imbarazzante condizione di non poter riscontrare le richieste dei cittadini perché, a sua volta, non è stata oggetto dell'attenzione e del rispetto di qualche Ente della Pubblica Amministrazione sordo ai suoi appelli.

Mi sia consentito un ultimo pensiero che va, con gratitudine, ai collaboratori che rappresentano la spina dorsale dell'Ufficio: senza di loro, senza la loro capacità di lavoro, la loro disponibilità verso i cittadini, la loro capacità professionale, i miei compiti sarebbero stati impossibili da affrontare. Perciò li ringrazio uno per uno: le funzionarie Maria Carmela Renda e Carmela Risimini, Anna Lotito, Vincenzo Florestano.

Catello Aprea

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2012

1- Analisi delle attività

Anche nel 2012 si registra una prevalenza delle istanze presentate da singoli cittadini (85,6%) su quelle presentate da associazioni (13,8).

Come sempre le istanze pervenute riguardano, nell'ordine, gli enti locali (49,4%), la regione (15,5%), gli enti subregionali (13,2%), le Amministrazioni periferiche dello Stato (11,5%), le Società erogatrici di servizi (10,3%).

L'area tematica più interessata dalle istanze dei cittadini è stata quella del Territorio e Ambiente (17,2%), seguita da quella dell'Erogazione dei servizi (12,6%) e da quella dell'accesso agli atti (9,8%).

Consistente è stato anche il numero delle richieste riguardanti le Pensioni e prestazioni sociali (8,6%).

I Dipartimenti regionali più coinvolti sono stati il Dipartimento Presidenza della Giunta (33,3%), il Dipartimento Formazione e Lavoro (18,5%), il Dipartimento Territorio e Ambiente (14,8%) e il Dipartimento Agricoltura (14,8%).

Degli interventi nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato l'80% sono stati effettuati per le vie brevi, il restante 20% ha dato luogo all'apertura di fascicoli.

La materia che più frequentemente ha formato oggetto di tali interventi è stata quella pensionistica (45%).

Si registra un incremento delle istanze provenienti dalla provincia di Matera (35% rispetto al 21% dell'anno scorso).

I tempi medi di risposta delle Amministrazioni si aggirano sui 30 giorni.

Le pratiche definite rappresentano l'83,3% di tutte quelle aperte; quelle definite positivamente ammontano al 57,2%.

Dai dati sopra riportati emerge che una delle esigenze più avvertite dai cittadini è stata la trasparenza della Pubblica Amministrazione, sia in materia ambientale che in quella dell'accesso agli atti amministrativi.

L'ordinamento giuridico riconosce particolare forza ed intensità al diritto di accesso in materia ambientale. La normativa comunitaria (culminata nella Direttiva 2003/4/CE) da anni sancisce la necessità di riconoscere a qualsiasi persona, fisica o giuridica, la più ampia potestà di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche, per garantire alla collettività una diffusa conoscenza delle problematiche ambientali e, di conseguenza, un attento controllo sulle scelte e sulle azioni delle amministrazioni competenti in materia.

Il legislatore nazionale ha dato attuazione alle norme comunitarie con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, ponendo l'accento, da un lato, sul dovere delle autorità pubbliche di mettere a disposizione dei cittadini, prima ancora che questi le richiedano, tutte le informazioni attinenti all'ambiente; dall'altro, sul riconoscimento del diritto ad ottenere le informazioni ambientali *“ a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”*.

La tutela del diritto di accesso è disciplinata dall'art. 7 del citato decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che contro il diniego, espresso o tacito, dell'autorità pubblica, il richiedente può presentare ricorso, secondo la procedura stabilita dall'art. 25, comma 4 della legge 241/90, al Difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

In conclusione, i cittadini lucani (e naturalmente lo stesso Difensore civico) hanno un pieno diritto di acquisire le informazioni ambientali- naturalmente nel rispetto degli scarni limiti previsti dalla legislazione nazionale- e le autorità pubbliche (regione, Province, Comuni, ARPAB) hanno il dovere di mettere a disposizione in modo sistematico, aggiornato, comparabile, facilmente consultabile, tutte le informazioni relative all'ambiente che si trovano in loro possesso.

Anche in questo settore, l'era della "gelosia" informativa e della prudente reticenza è definitivamente conclusa. Dobbiamo solo rendercene conto.

Nel settore del diritto di accesso agli atti, il Difensore civico ricopre un ruolo di particolare rilievo, stante il disposto di cui all'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo, anche quest'anno si può ripetere sostanzialmente quanto già osservato in precedenza: nonostante la disciplina sul diritto di accesso sia entrata in vigore da più di un ventennio e, pertanto, le sue norme debbano ormai essere considerate patrimonio acquisito nell'ambito dell'azione amministrativa, continuano a presentarsi casi in cui l'accesso viene negato, non solo in fattispecie obiettivamente controverse, ma anche nelle ipotesi in cui pare non esservi dubbio circa la sussistenza, in capo al richiedente, di un preciso diritto all'acquisizione degli atti.

Le radicate prassi, frutto di atteggiamenti culturali del passato, che legittimarono il mantenimento del più assoluto riserbo attorno all'azione amministrativa, sono oggi ancora presenti. Si può infatti sostenere che, a fronte di ipotesi in cui meno pacifica appare, a prima vista, la sussistenza di un diritto all'ostensione del documento, la reazione che più spontaneamente sorge da parte degli Enti è ancora oggi quella negativa, tesa a denegare l'accesso, nonostante il diritto di accesso sia consacrato a principio generale dell'ordinamento

giuridico e se ne rinvenga, persino, un preciso fondamento costituzionale.

In concreto, i casi nei quali l'Ufficio si è trovato a dover dirimere questioni inerenti la materia de qua sono stati connotati per lo più da una certa complessità, atteso che, di norma, le fattispecie che approdano al tavolo della difesa civica, alternativo in prima fase a quello della giurisdizione amministrativa, sono caratterizzate da peculiarità difficilmente riconducibili a categorie standardizzate. Si tratta quindi, spesso, di fattispecie che necessitano di uno studio approfondito al fine di adottare posizioni giuridicamente fondate e possibilmente ineccepibili.

E' da evidenziare il fatto che, nella maggior parte dei casi, il ricorso al Difensore civico avverso un provvedimento di diniego espresso o tacito viene formalizzato attraverso apposito atto redatto dal legale che supporta il cittadino.

Si tratta, pertanto, di formali ricorsi che lasciano spesso presagire l'intervento di un futuro, possibile approdo in sede giurisdizionale nel caso in cui l'Amministrazione non accolga l'invito del Difensore civico a rivedere il diniego, laddove se ne deduca l'illegittimità.

2 – Dati Statistici

Richieste d'intervento	TOTALE	885	circa
di cui			
- Interventi per chiarimenti, indicazioni, solleciti ed altro effettuati in via breve ⁽¹⁾		711	
- Fascicoli formalmente aperti		174	
- Pratiche rimaste aperte dall'anno precedente		34	
Totale fascicoli trattati		208	
Istanze presentate da:			
Cittadini singoli		85,6%	
Cittadini associati		13,8%	
Interventi d'Ufficio		0,6%	
Materie			
1. Salute e Igiene pubblica		2,9%	
2. Istruzione e Lavoro		5,2%	
3. Organizzazione del personale		5,7%	
4. Tasse, Tributi e sanzioni amministrative		6,9%	
5. Territorio e ambiente		17,2%	
6. Attività contrattuale della p.a.		0,6%	
7. Attività produttive		0,6%	

8. Edilizia residenziale pubblica	8,0%
9. Pensioni e prestazioni sociali	8,6%
10. Energia	1,1%
11. Agricoltura	2,3%
12. Procedimento amministrativo	9,8%
13. Ordinamento	1,1%
14. Erogazione di servizi	12,6%
15. Richiesta di riesame accesso agli atti	9,8%
16. Richiesta di nomina di commissario ad acta	1,1%
17. Altro	6,3%

⁽¹⁾ attività di cui non è conservata documentazione cartacea

ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Totale fascicoli formalmente aperti **174**

REGIONE

Fascicoli formalmente aperti **27**

Percentuale generale **15,5%**

di cui

Dip.to Territorio e Ambiente **14,8%**

Dip.to Attività Produttive ⁽²⁾ **3,7%**

Dip.to Agricoltura **14,8%**

Dip.to Presidenza della Giunta	33,3%
Dip.to Sicurezza Sociale	11,1%
Dip.to Formazione e Lavoro	18,5%
Dip.to Infrastrutture e Mobilità	-
Dip.to Segreteria Generale del Consiglio	3,7%

ENTI E AZIENDE SUBREGIONALI

Fascicoli formalmente aperti	23
Percentuale generale	13,2%
di cui	
ATER	17,4%
ARPAB	4,3%
ALSIA	4,3%
ARBEA	17,4%
ASL	21,7%
CONSORZI	13,0%
ACQUEDOTTO LUCANO	21,7%
ACQUA SPA	-
ALTRO	-

⁽²⁾ dato riferito alle istanze presentate nei confronti del Dipartimento e non alla materia trattata

ENTI LOCALI

Fascicoli formalmente aperti	86
Percentuale generale	49,4%
di cui	
Comuni	88,4%
Province	10,5%
Comunità Locali	1,2%

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

(Attività ai sensi dell'art.16 – L. 127/1997 e succ. mod.)

Fascicoli formalmente aperti	20
Percentuale generale	11,5%
di cui	
INPS	15,0%
INPDAP	25,0%
SCUOLA	25,0%
AGENZIA DELLE ENTRATE	5,0%
ANAS	5,0%
ALTRO (Ministeri...)	25,0%

SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI

Fascicoli formalmente aperti	18
Percentuale generale	10,3%
di cui	
POSTE	44%
TELEFONIA	-
ENERGIA	38,9%
SOCIETA' DI RISCOSSIONE	16,7%
ALTRO	-

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.25, COMMA IV, L. 241/90

(richieste di riesame a seguito di diniego all'accesso ai documenti amministrativi)

Fascicoli formalmente aperti	17
Percentuale generale	9,8%

Definizione delle pratiche

Dichiarate irricevibili (DPR n.184/2006, art.12, co.7, lett.a)	35,3%
Dichiarate inammissibili (DPR n.184/2006, art.12, co.7, lett. b e c)	23,5%
Definite positivamente durante l'istruttoria	17,6%
Definite con decisione del Difensore Civico	17,6%
Definite negativamente con conferma del diniego dell'amm.ne	5,9%

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.136 – D.LGS. N. 267/2000

(richieste di nomina di Commissario ad acta)

Fascicoli formalmente aperti	2
Percentuale generale	1,1%
Stato di definizione delle pratiche	
Definite durante l'istruttoria	100%

STATO DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Totale istanze formali presentate	174
Pratiche definite	145 pari al 83,3%
Pratiche in corso di definizione	29 pari al 16,7%
Pratiche definite positivamente	57,2%
Pratiche definite negativamente	42,8%

DISTRIBUZIONE PER MESI DELLE ISTANZE FORMALI

Gennaio	9,2%
Febbraio	9,2%
Marzo	15,5%

Aprile	9,8%
Maggio	8,6%
Giugno	10,9%
Luglio	8,0%
Agosto	5,2%
Settembre	3,4%
Ottobre	12,1%
Novembre	6,9%
Dicembre	1,1%

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Pratiche definite n.	145
Tra 1 e 10 giorni	21,4%
Tra 11 e 20 giorni	8,3%
Tra 21 e 30 giorni	22,1%
Tra 31 e 40 giorni	7,6%
Tra 41 e 50 giorni	3,4%
Tra 51 e 60 giorni	12,4%
Oltre 60 giorni	24,8%

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.16 – L.127/97 NEI CONFRONTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Richieste d'intervento	TOTALE	115 circa
di cui		
Interventi per chiarimenti, indicazioni, solleciti ed altro effettuati in via breve ⁽¹⁾		95
Fascicoli formalmente aperti		20
Percentuale generale		11,5%
Materie oggetto delle istanze:		
Pensioni		45%
Tasse, tributi e sanzioni amm.ve		-
Organizzazione del personale		5%
Procedimento amministrativo		10%
Erogazione di servizi		-
Attività contrattuale della p.a.		-
Istruzione e lavoro		15%
Salute e igiene pubblica		5%
Riesame diniego accesso atti		5%
Altro		15%

(1) attività di cui non è conservata documentazione cartacea

3 – Grafici

GRAFICO n. 1: RICHIESTE DI INTERVENTO

	SINGOLI	ASSOCIATI	D'UFFICIO	TOTALE
MATERA	50	10	-	60
POTENZA	99	14	1	114
TOTALE	149	24	1	174





GRAFICO n. 2: MATERIE

MATERIE		%
1	Ordinamento	1,15
2	Salute e igiene pubblica	2,87
3	Istruzione e lavoro	5,17
4	Organizzazione del personale	5,75
5	Tasse e tributi	6,90
6	Ambiente e territorio	17,24
7	Attività contratt. della P.A.	0,57
8	Attività produttive	0,57
9	ERP e edilizia in genere	8,05
10	Pensioni ed altre prestazioni sociali	8,62
11	Energia	1,15
12	Agricoltura	2,30
13	Procedimento amministrativo	9,77
14	Erogazione di servizi	12,64
15	Altro	6,32
16	Riesame diniego accesso atti	9,77
17	Richiesta nomina Commissario ad acta	1,15




■ Ordinamento	■ Salute e igiene pubblica
■ Istruzione e lavoro	□ Organizzazione del personale
■ Tasse e tributi	□ Ambiente e territorio
■ Attività contratt. Della P.A.	□ Attività produttive
■ ERP ed edilizia in genere	■ Pensioni ed altre prestazioni sociali
□ Energia	■ Agricoltura
■ Procedimento amministrativo	■ Erogazione di servizi
■ Altro	■ Riesame diniego accesso atti
■ Richiesta nomina commissario ad acta	

GRAFICO n. 2-bis: RIESAME DINIEGO ACCESSO

Totale fascicoli RIESAME DINIEGO ACCESSO n. 17

Percentuale calcolata sul totale dei fascicoli pervenuti 9,8%




- dichiarate irricevibili (DPR 184/2006 art. 12 co. 7 - lett. a)
- dichiarate inammissibili (DPR 184/2006 art. 12 co. 7 - lett. b e c)
- definite positivamente durante l'istruttoria
- definite con emissione di una decisione
- definite negativamente con conferma diniego dell'amm.ne
- in corso di definizione

GRAFICO n. 2-ter: RICHIESTA NOMINA COMM. AD ACTA

Totale fascicoli RICHIESTA NOMINA COMM. AD ACTA n. 2

Percentuale calcolata sul totale dei fascicoli pervenuti 1,1%




Stato delle pratiche:

Definite

100%

GRAFICO n. 3: ENTI DESTINATARI DELLE RICHIESTE



■ Regione	□ Enti Subregionali
■ Enti locali - Aziende e Ambiti	■ Amministr. Periferiche dello Stato
■ Società Erog. Servizi	



ENTI DESTINATARI DELLE RICHIESTE PER PROVINCIA**Totale complessivo n. 174**

GRAFICO n. 4: ENTE REGIONE

Totale fascicoli REGIONEn. 27

Percentuale calcolata sul totale delle istanze rivolte alla Regione




▣ AMBIENTE E TERRITORIO n. 4	■ AA.PP. n. 1
▣ AGRICOLTURA n. 4	■ PRESIDENZA GIUNTA n. 9
▣ SICUREZZA SOCIALE n. 3	■ FORMAZIONE E LAVORO n. 5
▣ INFRASTRUTTURE E M. n. 0	▣ SEGRETERIA G. CONSIGLIO n. 1

GRAFICO n. 5: ENTI E AZIENDE SUBREGIONALI

Totale fascicoli ENTI E AZIENDE SUBREGIONALIn. 23

Percentuale calcolata sul totale delle istanze rivolte a enti subregionali



■ ATER n. 4	■ ARPAB n. 1	■ ALSIA n. 1
■ ARBEA n. 4	■ ASL n. 5	■ CONSORZI n. 3
■ ACQUEDOTTO LUCANO n. 5	■ ACQUA SPA n. 0	■ altro n. 0

GRAFICO n. 6: ENTI LOCALI

Totale fascicoli ENTI LOCALI..n. 86



Percentuale calcolata sul totale delle istanze rivolte agli enti locali.

GRAFICO n. 7: AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE STATO

Totale fascicoli AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO
STATO..n. 20

Percentuale calcolata sul totale delle istanze rivolte alle Amm. Per. Stato



□ INPS n. 3	■ INPDAP n. 5
■ SCUOLA n. 5	■ AGENZIA ENTRATE n. 1
■ ANAS n. 1	■ altro (Ministeri) n. 5

GRAFICO n. 8: SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI

Totale fascicoli SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI..n. 18



Percentuale calcolata sul totale delle istanze rivolte a soc. erogatrici serv.

GRAFICO n. 9: STATO DI DEFINIZIONE ISTANZE



TOTALE DEI FASCICOLI n 174




GRAFICO n. 10: DISTRIBUZIONE PER MESI






GRAFICO n. 11: TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE**TOTALE ISTANZE DEFINITE n 145**

**GRAFICO n. 12: ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART 16 L. 127/97 -
Amministrazioni Periferiche dello Stato**

TOTALE FASCICOLI n. 20



□	Pensioni.....	n. 9
■	Tasse Tributi e Sanzioni.....	n. 0
■	Organizzazione del Personale....	n. 1
■	Procedimento Amministrativo ...	n. 2
■	Erogazione di Servizi.....	n. 0
■	Attività contr. P.A.	n. 0
■	Altro.....	n. 3
■	Istruzione - Lavoro	n. 3
■	Salute - Igiene Pub	n. 1
■	Riesame Diniego A.A	n. 1

4- Casi trattati (prospetti)

PROSPETTO MATERA E PROVINCIA ANNO 2012		
Fascicolo	Oggetto	Ente interessato
3656	RICHIESTA PUBBLICAZIONE DATI QUALITA' ACQUA POTABILE	ACQUEDOTTO LUCANO PZ
3751	CHIARIMENTI SU DEL. COMM. PREFETTIZIO N. 157	COMUNE MT
3801	REGOLAMENTO L.R. SULL'ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE	REGIONE
3695	RICHIESTA AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI	COMUNE DI MT
3690	INFILTRAZIONI ACQUE LARGO S.AGOSTINO	COMUNE DI IRSINA
3661	CHIARIMENTI MANCATA NOTIFICA DELIBERA G.R. 1/2012	PROVINCIA MT
3719	INFILTRAZIONE ACQUA APPARTAMENTO ATER	ATER MT
3781	ESCLUSIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI	ATER MT
3710	ISTANZA RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI LAVORO IN GERMANIA	INPDAP MT
3729	NOMINA MEDICO COMPETENTE C/O COMUNE MT	COMUNE MT
3766	SOSPENSIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI	ARBEA
3785	INCURIA E SCARSA IGIENE IN VIALE ITALIA N.88	COMUNE DI MT
3786	INFILTRAZIONE ACQUA	COMUNE MT
3812	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	ACQUEDOTTO LUCANO MT

3703	RICHIESTA PENSIONE REVERSIBILITA' PRIVILEGIATA	MINISTERO DIFESA
3706	RICHIESTA ANNULLAMENTO VERBALE VIOLAZIONE C. DELLA STRADA	COMUNE PZ
3723	RICHIESTA INTERVENTO PER TRIBUTI NON DOVUTI	CONS.BON.VULTURE-ALTO BRADANO
3704	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI.	COMUNE PISTICCI
3748	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	COMUNE PISTICCI
3759	INFILTRAZIONE ACQUA	ATER MT
3777	ISTANZA AFFRANCAZIONE TERRENI	COMUNE NOVA SIRI
3804	SOLLECITO INFORMAZIONI VARIANTE CONVENZIONE COMUNE	COMUNE NOVA SIRI
3749	RICHIESTA INTERVENTO PER CONTESTAZIONE LICENZIAMENTO	EDIL RIFINITURE POLICORO
3722	CONTESTAZIONE PAGAMENTO TASSA PER PASSO CARRABILE	COMUNE MONTESCAGLIOSO
3707	MANCATA AUDIZIONE E CONSULTAZIONE IN FASE APPROVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO	COMUNE FERRANDINA
3691	SOLLECITO RIMBORSO BONUS FAMIGLIA ANNO 2007	AGENZIA ENTRATE MT
3736	SOLLECITO RISCONTRO ISTANZA PER SINISTRO STRADALE	PROVINCIA MT
3767	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	COMUNE MT
3798	DENUNCIA PROBLEMATICHE SUL LUOGO DI LAVORO	GIUNTA REG.
3807	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	COMUNE MONTALBANO J.
3810	RICHIESTA CAMBIO ORARIO TRASPORTO	PROVINCIA MT
3653	SOLLECITO RISPOSTE RIMASTE INEVASE	PROVINCIA MT

3773	ISTANZA PER MESSA IN OPERA ACQUEDOTTO RURALE	COMUNE STIGLIANO
3802	ISTANZA ATTIVAZIONE CONTRATTO LAVORO	INPS MT
3755	RIESAME DIFFORMITA' SUPERFICI TERRENI EX ESAB	ALSIA MT
3641	ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA	COMUNE DI POLICORO
3796	SISTEMAZIONE CASSONETTI RIFIUTI	COMUNE DI POLICORO
3643	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	DIP. AGRIC. REG. BAS. PZ
3680	ISTANZA SUB-CONCESSIONE IMMOBILE DEMANIALE	COMUNE DI MT
3745	CHIARIMENTI SU SANZIONE PER OMESSA AUTOCERTIFICAZIONE	APEA (AGENZIA PER L'ENERGIA E AMBIENTE)
3756	CONTESTAZIONE CARTELLA EQUITALIA PER PAGAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2006	UFFICIO TRIBUTI REG. BAS.
3724	TARDIVO RECAPITO FATTURE	POSTE ITALIANE
3746	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POSTO AUTO DISABILE	COMUNE CRACO
3771	SEGNALAZIONE ABUSO EDILIZIO	COMUNE MATERA
3797	RICHIESTA ATTO NASCITA ANTENATO	COMUNE MATERA
3664	RISARCIMENTO DANNI SISMA 1980	COMUNE DI MIGLIONICO
3742	CHIARIMENTI SU SOSPENSIONE FERMATA AUTOLINEE TRASPORTO PUBBLICO	PROVINCIA MT
3684	APPLICAZIONE REGOLAMENTI ATTUATIVI STATUTO COMUNALE	COMUNE MT

3700	ISTANZA DI ALLACCIO PROVVISORIO RETE IDRICA	COMUNE POLICORO
3797	RICHIESTA ASSUNZIONE VINCITORI CONCORSO	ARBEA
3679	CHIARIMENTI SU CORSO ALTA FORM. ANNO 2011	REGIONE FORM. E LAV.
3743	VERIFICA STABILITA' E RIMOZIONE PALO ELETTRICO	ENEL PZ
3674	CONTESTAZIONE ADDEBITO VIOLAZIONE NORME SICUREZZA DEL LAVORO	DIR. PROV. LE LAVORO MT
3737	MANCATA CORRESPONSIONE BONUS IDROCARBURI	POSTE ITALIANE
3803	VIOLAZIONE REGOLAMENTO SASSI	COMUNE DI MT
3681	SOLLECITO APPROVAZIONE VARI REGOLAMENTI	COMUNE DI MT
3705	RICHIESTA COPIA STATUTO CIRCOLO PENSIONATI	PRES. CIRCOLO E COMUNE MT
3734	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	COMUNE GORGOGNONE
3747	SOSPENSIONE ASSISTENZA PROGRAMMA COPES	COMUNE MT/REGIONE
3813	BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALLA L.R. 4/07	DIP.TO SICUREZZA SOCIALE – REGIONE

PROSPETTO POTENZA E PROVINCIA ANNO 2012		
Fascicolo	Oggetto	Ente interessato
3701	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	COMUNE DI LAURIA
3754	MESSA IN SICUREZZA STRADA	COMUNE DI RAPOLLA
3712	APPLICAZIONE L.R. 30/81 -EROGAZIONE CONTRIBUTI AI NEFROPATICI	DIP.TO SICUREZZA SOCIALE - REGIONE
3687	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	COMUNE S.CHIRICO R.
3728	RICHIESTA INTERVENTO PER COMPORTAMENTI LESIVI DEI DIRITTI TUTELATI DA PROV. LEGISLATIVI	COMUNE SPINOSO
3740	SOLLECITO ISTANZE PAGAMENTO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONI	COMUNE DI TRAMUTOLA
3670	RICHIESTA CHIARIMENTI SU ESCLUSIONE DA LIQUIDAZIONI ANNUALI PER CURA PIANTAGIONE	ARBEA
3677	SOLLECITO MANUTENZIONE STRADA COMUNALE SERRA CANDELA	COMUNE DI PICERNO
3669	CHIARIMENTI SU SELEZIONE CANDIDATI AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA INTERDIPARTIMENTALE	DIP.TO FORMAZIONE REG. BAS.
3793	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	GIUNTA REG.BAS.
3808	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	DIP. FORM. REG. BAS.

3809	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	PRES.G.R. BAS.
3769	SOLLECITO RIMBORSO ONERI PER LOCAZIONE LOCULO CIMITERIALE	COMUNE POTENZA
3730	RICHIESTA SGRAVIO BOLLETTE ACQUA	ACQUEDOTTO LUCANO
3647	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	COMUNE DI LAVELLO
3658	CHIARIMENTI SU RECUPERO SOMME ACCERTAMENTO DEBITO PENSIONE	INPDAP POTENZA
3646	SEGNALAZIONI DISAGI RITIRO RACCOMANDATE	POSTE ITALIANE
3648	CHIARIMENTI SU GRADUATORIA COPES	COMUNE DI RAPOLLA
3649	RICHIESTA VERBALE ASP	ASP
3758	SOLLECITO PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GELATE ANNO 2003	DIP.TO AGR. REG.BAS.
3673	CHIARIMENTI SU FRUIZIONE FERIE E INDENNITA' MENSA OPERAI FORESTALI	C.M. ALTO BASENTO
3741	PAGAMENTO SANZIONE INSTALLAZIONE TENDA-VERANDA	COMUNE DI MELFI
3697	RIMBORSO BOLLO MOTO ANNO 2006	UFF. TRIBUTI REG.BAS.

3640	CHIARIMENTI SU COMPORAMENTI POCO TRASPARENTI AMM.RI COMUNALI	COMUNE DI CASTELLUCCIO INF.
3660	RICHIESTA CARTA SERVIZI	POSTE ITALIANE
3795	PROBLEMATICHE NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA	CONSORZIO ASI
3784	SOLLECITO PAGAMENTO INDENNITA' ARRETRATE PER FREQUENZA CORSO FORMAZIONE	DIP. FORM. REG. BAS.
3676	CHIARIMENTI SU PAGAMENTO NUOVO CONTRATTO PER RIALLACCIO ACQUA	ACQUEDOTTO LUCANO
3778	CHIARIMENTI SU ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI	COMUNE PZ
3800	RICHIESTA SOSPENSIONE ELEZIONI CONSIGLIO SCOLASTICO E RIAPERTURA TERMINI	DIR. SCOL. ISTITUTO COMPRENSIVO AVIGLIANO FRAZIONI
3678	SOLLECITO RISPOSTE NOTE RIMOSTRANZE STRUTTURA ACCREDITATA	ASP
3806	SOLLECITO RINNOVO MOBILITA' IN DEROGA II SEMESTRE	REG.BAS.
3794	SOLLECITO ISTANZA PER INSTALLAZIONE PALETTI PARCHEGGIO DISABILI	COMUNE PZ
3717	RICHIESTA RIMBORSO BOLLETTA PER CHIUSURA CONTRATTO	ENEL ENERGIA
3689	SOLLECITO ISTANZA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI	INPDAP PZ
3775	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	DIP. AGR. REG. BAS.
3654	SOLLECITO SOPRALLUOGO PER LAVORI ABUSIVI	COMUNE PZ
3655	RICOSTRUZIONE IMMOBILE L. 219/80	COMUNE DI PZ

3698	RUMORI MOLESTI PROVENIENTI DA BAR	COMUNE DI BELLA
3726	RICHIESTA NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	COMUNE BARILE
3650	RICHIESTA CHIARIMENTI TURNI FARMACIE GIORNI FESTIVI	ORDINE FARMACISTI- ASL PZ
3682	SITEMAZIONE STRADA COMUNALE	COMUNE DI PICERNO
3699	ATTIVAZIONE RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA	COMUNE DI AVIGLIANO
3761	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	OSPEDALE S.CARLO POTENZA
3732	CHIARIMENTI PER BOLLETTE FORNITURA ENERGIA PERVENUTE DOPO DISDETTA CONTRATTO	ENEL ENERGIA
3645	SOLLECITO RINNOVO CONCESSIONE STAGIONALE	DIP.TO AMBIENTE REGIONE
3686	SOLLECITO RINNOVO CONCESSIONE STAGIONALE	DIP.TO AMBIENTE REGIONE
3774	RICHIESTA RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIENZE	CESD (Scuole CEPU) POTENZA
3665	CHIARIMENTI SU PUBBLICAZIONE SUL SITO UFFICIALE NOTA OFFENSIVA E DENIGRATORIA	PROVINCIA PZ
3811	SOLLECITO RIMOZIONE ALBERI TAGLIATI PERCHE' PERICOLANTI	ATER PZ
3790	SOLLECITO SOSPENSIONE PROVVEDIMENTO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	COMUNE PALAZZO S.G.
3787	SOLLECITO RISARCIMENTO DANNI	COMUNE PZ
3702	RIAPERTURA SPORTELLI "BASILICATA IN ARGENTINA"	PRESIDENZA G.R. BAS.
3714	CARTELLA ESATTORIALE PER OMISSIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI	EQUITALIA PZ- INPS

3727	RICHIESTA ALIENAZIONE ALLOGGIO COMUNALE	COMUNE RAPOLLA
3672	RICORSO VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	COMUNE PZ
3663 BIS	CHIARIMENTI SU LONG LIST INCARICHI ESTERNI PROVINCIA MT	APOFIL PZ
3789	CHIARIMENTI SU DETERMINAZIONE PREZZO ALLOGGIO EDILIZIA CONV.	COMUNE PZ
3659	RICHIESTA SBLOCCO FERMO AMMINISTRATIVO	EQUITALIA PZ
3763	SOLLECITO LIQUIDAZIONE PENSIONE DI PRIVILEGIO	INPS ROMA
3731	SOLLECITO ISTANZA RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI	INPDAP PZ
3739	CHIARIMENTI SU ALLACCIO IDRICO	ACQUEDOTTO LUCANO
3791	CHIARIMENTI SITO INFORMATICO ALBO PRETORIO COMUNE	COMUNE DI BALVANO
3733	SOLLECITO INCONTRO PER CASO DI BULLISMO	UFFICIO SCOLASTICO REG.LE
3693	SOLLECITO ISTANZA PER SOPRALLUOGO STABILE VIA ADRIATICO	REG. BAS E COMUNE PZ
3651	CHIARIMENTI SU RECEPIMENTO L.R. 14/2009	COMUNE PIGNOLA
3780	RICHIESTA OCCUPAZIONE	COMUNE VIGGIANO
3683	SOLLECITO RIMBORSO PRELEVAMENTI SU CARTA PAY	POSTE ITALIANE
3782	SOLLECITO ISTANZA PER COSTO ALLOGGIO ATER	COMUNE PZ
3675	CHIARIMENTI SU BOLLETTE GAS NON DOVUTE	ENI GAS E POWER
3642	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	COMUNE ROTONDA
3788	MONITORAGGIO AREA INDUSTRIALE POTENZA	ARPAB

3657	MANCATO ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI AIA/VIA PROGETTO CENTRO OLIO TOTAL	DIP.AMBIENTE REG.BAS.
3685	CHIARIMENTI L. 68/99 ASSUNZIONE PERSONE DISABILI REG. BAS.	DIP.TO FORMAZIONE REG. BAS.
3765	SOLLECITO ISTANZE PER TRASFERIMENTO PALI LINEA TELEFONICA	TELECOM ITALIA E ENEL ENERGIA
3783	SOLLECITO ATTIVAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI	DIP.TO AMM.NE POLIZIA PENITENZIARIA
3770	ISTANZA PER SISTEMAZIONE PRATICA CONTRIBUZIONE	INPDAP PZ
3666	SOLLECITO RISPOSTA RICORSO DELIBERA 182/2011 CONS.BON. VULTURE- ALTO BRADANO	GIUNTA REG.BAS.
3762	SOLLECITO RISCONTRO ISTANZA PER RILASCIO COPIE DELIBERE	CONSORZIO BON. VULTURE ALTO BRADANO- LAVELLO
3663	RICHIESTA COPIA ELABORATI PROVE SCRITTE CONCORSO DIRIGENTI REG.BAS.	CONSIGLIO REGIONALE
3725	RICHIESTA AUDIZIONE PER IRREGOLARITA' SPORTELLO BASILICATA IN BRASILE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA
3667	SOLLECITO RILASCIO DOCUMENTO "BLOCCO ATTIVITA' EDILIZIA"	COMUNE DI AVIGLIANO
3662	PER CHIUSURA UFFICIO POSTALE	POSTE ITALIANE
3708	RICHIESTE VARIE	COMUNE CASTELLUCCIO INF.
3709	RICHIESTE VARIE	COMUNE CASTELLUCCIO INF.
3715	SOLLECITO ISTANZA ACCESSO BIBLIOTECA E INTERNET POINT COMUNALI	COMUNE DI CASTELLUCCIO INF.
3716	SOLLECITO ISTANZA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA	COMUNE DI CASTELLUCCIO INF.

3713	SOLLECITO EMISSIONE CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE IMMOBILE	COMUNE DI BELLA
3694	RILASCIO ATTESTATO ABILITAZIONE INSEGNAMENTO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
3764	CHIARIMENTI SU STAGES ALUNNI	ISTITUTO ALBERGHIERO PZ
3779	RICHIESTA CHIARIMENTI FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GASCOM PADOVA
3644	RIMOSTRANZE PER MANCATA CONSEGNA CORRISPONDENZA	POSTE ITALIANE
3668	MANCATO ACCOGLIMENTO ISTANZA ESONERO VISITE MEDICHE INVALIDITA'	INPS PZ
3688	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	COMUNE VENOSA
3776	SOLLECITO CONTRIBUTO SOCIO- ASSITENZIALE	COMUNE SPINOSO E REG. BAS.
3772	SOLLECITO VERBALE SOPRALLUOGO	ACQUEDOTTO LUCANO
3752	OTTEMPERANZA ORDINE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	COMUNE VENOSA
3792	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	ASP
3753	VERIFICA DANNI PER INFILTRAZIONI ACQUE PIOVANE	COMUNE RAPOLLA
3744	CHIARIMENTI SU NATURA TERRENI PRIVATI	DIP.AGRIC.REG.BAS.
3738	RIFIUTO RICARICA CARTA PREPAGATA PER IL FIGLIO	DIREZIONE PROV.LE POSTE ITALIANE PZ
3720	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
3750	CHIARIMENTI SU NORME RILASCIO O RINNOVO PASSAPORTO EMIGRANTI	MINISTERO AFF. ESTERI – AMBASCIATA ITALIANA BERNA
3768	ISTANZA PER INFILTRAZIONI ACQUA	ACQUEDOTTO LUCANO E COMUNE RUVO DEL MONTE

3696	RIMBORSO SOMMA SANZIONE PER ILLECITO AMM.VO	UFF. CICLO ACQUA REG. BAS.
3671	SOLLECITO PARERE DEFINITIVO RILASCIO DIA	COMUNE VENOSA
3721	RICHIESTA RESTITUZIONE ONERI PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO	COMUNE VENOSA
3692	RICHIESTA NOTIZIE SU DIPENDENTE COMUNE	COMUNE TRAMUTOLA
3718	CONTESTAZIONE E REVOCA ORDINE SERVIZIO A DIPENDENTE	COMUNE GENZANO DI LUCANIA
3757	SOLLECITO RISCONTRO PER ILLEGITTIMO AFFIDAMENTO INCARICO PRESSO AUTO PARCO	AMM.NE PROVINCIALE PZ
3760	SOLLECITO VOLTURA ASSEGNO RIMBORSO ENEL PZ	ENEL PZ
3711	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI	ANAS
3805	RICONOSCIMENTO RISCHIO RADIOLOGICO	ASP
3735	ISTANZA PER PAGAMENTO AIUTI PRODUZIONE GRANO	ARBEA

5- Alcuni esempi della casistica trattata

Normativa regionale per la concessione di benefici economici ai minori naturali

Il caso in questione riguarda l'applicazione della Legge regionale n.4 del 2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale" che prevede l'erogazione di contributi economici a favore di minori naturali (art.31 – comma 9). Le funzioni socio-assistenziali, in base alla normativa regionale, sono demandate ai Comuni.

Nel caso trattato, l'amministrazione comunale aveva pubblicato il bando per l'erogazione dei benefici previsti dalla legge, sulla base delle linee guida regionali emanate con Delibera di Giunta. Dette linee guida stabiliscono che destinatari del contributo sono le madri nubili, residenti nel proprio comune da almeno sei mesi, che riconoscano individualmente il figlio naturale e che vivano in condizioni socio-economiche svantaggiate. Le linee guida stabiliscono inoltre che le destinatarie possono avanzare richiesta entro il

dodicesimo mese dalla nascita di ciascun figlio naturale e che l'erogazione del contributo, permanendo le condizioni richieste, dura fino al compimento del diciottesimo anno di età.

La problematica sollevata è riferita proprio a questo specifico punto. Infatti, una madre nubile che aveva presentato domanda di contributo oltre il compimento del primo anno di vita del proprio figlio naturale si è vista respingere la richiesta. Ovviamente, il Comune, sulla base del Bando emanato secondo le linee guida regionali, non poteva agire diversamente.

L'interessata, però, argomenta, altrettanto giustamente, che le proprie condizioni socio-economiche sono mutate e che, poiché il contributo è concesso fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore, limitare la possibilità di presentare domanda entro il primo anno dalla nascita, di fatto crea una disparità di trattamento tra soggetti nelle stesse condizioni.

Le linee guida non tengono conto del fatto che il disagio economico può intervenire successivamente al compimento del primo anno di età del minore. Tra l'altro, le stesse linee

guida stabiliscono che il beneficio dura fino al diciottesimo anno se non intervengono nel frattempo mutamenti delle condizioni iniziali. E' ovvio, dunque, che le condizioni socio-economiche possono variare (in meglio o in peggio).

L'Ufficio del Difensore Civico ha, dunque, chiesto all'Assessorato regionale Sicurezza e Solidarietà Sociale di affrontare la questione con un intervento chiarificatore sulle modalità di erogazione del contributo.

Non trattandosi di una modifica legislativa, il problema si sarebbe potuto affrontare e risolvere celermente. Ad oggi, però, quest'Ufficio e soprattutto le persone interessate non hanno ancora avuto una risposta in merito.

**Erogazione contributi economici previsti dalla Legge
Regionale n.30/81 e successive modifiche a favore dei
nefropatici cronici**

Un gruppo di cittadini affetti da nefropatia e in trattamento di emodialisi si è rivolto all'Ufficio del Difensore Civico per segnalare che i Comuni avevano sospeso l'erogazione del contributo a favore dei nefropatici cronici previsto dalla normativa regionale vigente in materia, in quanto erano impossibilitati ad anticipare le somme in attesa del trasferimento delle risorse da parte della Regione. Da notizie assunte per le vie brevi dagli stessi cittadini interessati, il mancato trasferimento delle risorse era dovuto al fatto che la Regione stessa non aveva potuto provvedere in bilancio alle previsioni di maggiore entità.

Tale circostanza, ovviamente, creava ulteriori, gravi disagi ai pazienti e alle loro famiglie e per questo chiedevano un intervento finalizzato a sollecitare la piena applicazione della legge.

In questa occasione la risposta del Dipartimento regionale Salute e Sicurezza Sociale è stata pronta ed efficiente, assicurando che lo sblocco delle risorse finalizzate ai benefici economici per nefropatici e talassemici avrebbe avuto la priorità. La nota di riscontro non riportava solo una vaga rassicurazione che si sarebbe provveduto, ma indicava anche la data precisa entro cui detti fondi sarebbero stati resi disponibili.

Un fatto importante, questo, per cittadini che già di per sé si trovano a vivere una condizione di forte disagio e difficoltà.

**Applicazione del D.M. 2 agosto 2007 relativo
all'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono
escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato
invalidante**

Un'altra problematica sottoposta all'attenzione di questo Ufficio è quella relativa alla corretta applicazione del D.M. 2 agosto 2007 che individua le patologie e le menomazioni stabilizzate o ingravescenti rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo per l'accertamento della permanenza dello stato invalidante. La finalità del decreto in questione è, dunque, di tutelare in qualche modo i disabili gravi, evitando loro le visite di controllo dirette a confermare la permanenza dello stato di invalidità.

E' stato segnalato il caso di un cittadino affetto da patologia del tipo elencato nel decreto, riconosciuto portatore di handicap grave con indennità di accompagnamento, in possesso della certificazione attestante lo stato invalidante e il tipo di patologia, già in stato avanzato e che per sua natura è di

tipo degenerativo, al quale, però, non è stato riconosciuto il diritto all'esenzione dalle successive visite di verifica.

A nulla è servito l'intervento del Difensore Civico, in quanto la laconica risposta del Centro medico-legale dell'ente interessato ha fatto riferimento all'autonomia tecnico-valutativa dei medici.

L'Ufficio, non potendo entrare nel merito della decisione della Commissione medico-legale, pur ritenendo incongrua la decisione di negare l'esenzione rispetto al contenuto del verbale dalla stessa redatto, ha potuto solo consigliare al cittadino interessato di presentare formale ricorso alla competente magistratura.

Istanza di accesso avente ad oggetto un atto inerente a procedimento penale

Un cittadino presentava istanza di accesso al verbale di sopralluogo redatto da un tecnico comunale e riguardante un presunto abuso edilizio.

Il Comune rigettava l'istanza nella considerazione che il verbale in parola era stato acquisito agli atti della Polizia municipale nello svolgimento delle proprie funzioni di polizia giudiziaria e che, pertanto, era coperto da segreto istruttorio.

Il Difensore civico dichiarava illegittimo il diniego opposto dal Comune sulla base delle seguenti argomentazioni.

L'atto oggetto dell'istanza di accesso è un verbale redatto dal tecnico comunale nell'espletamento delle sue funzioni amministrative istituzionali e non nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria a lui estranee.

Detto verbale chiude la fase procedimentale amministrativa del sopralluogo effettuato dal tecnico comunale, qualunque siano le ulteriori conseguenze tratte

dall'Amministrazione ai fini dell'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori anche di carattere penale.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la mera inerenza degli atti richiesti in visione o in copia ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso. Anzi, la mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di un provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'Amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione o di estrarre copia in quanto documenti coperti da segreto istruttorio penale di cui all'art. 329 c. p.p..

Richiesta di visionare gli atti anagrafici a scopo di ricerca storica

Un cittadino chiedeva al Difensore civico di intervenire nei confronti di un Comune che gli aveva negato l'accesso ai documenti anagrafici allo scopo di eseguire una ricerca storica monografica sulle persone che si erano particolarmente distinte nel corso del XIX secolo.

In proposito il Difensore civico argomentava come segue.

L'art. 37 del Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/89) vieta alle persone estranee all'Ufficio la consultazione diretta degli atti anagrafici. E' pur vero, però, che l'art. 33 del citato Regolamento recita: "L'Ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia".

Il comma 2 del citato articolo aggiunge che: "ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari

esigenze di pubblico interesse, dall'Ufficiale d'anagrafe, d'ordine del Sindaco.

Contrariamente a quanto sostiene il Comune, non si può negare che il ricorrente abbia un interesse personale a visionare i registri anagrafici, dal momento che lo stesso ha dichiarato il proprio interesse riferito a motivi di ricerca storica.

D'altra parte, l'art. 177 – comma 3 – del D.Lgs. n. 196/2003 consente il rilascio degli atti dello stato civile qualora siano decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto; pertanto, gli atti formati antecedentemente al 1942 potrebbero essere visionati senza il limite della riservatezza.

E' anche vero, però, che la domanda del ricorrente è formulata in maniera molto generica riguardo sia al periodo temporale che al numero di atti da visionare e ciò comporterebbe un notevole aggravio di lavoro per l'impiegato addetto al servizio nel caso di accoglimento della richiesta.

Riteneva, pertanto, il Difensore civico che il ricorrente non potesse consultare direttamente gli atti anagrafici, ma che tali atti gli potessero essere rilasciati dall'Amministrazione

comunale (o comunque ne potesse prendere visione alla presenza del responsabile del procedimento), nei limiti imposti dalla legge, su istanze precise, mirate e circoscritte.

Come sempre, le richieste del cittadino utente e la condotta dell'Amministrazione debbono essere tali da contemperare le esigenze dell'uno con quelle dell'altra.

Interesse ad accedere ai documenti relativi ad una gara d'appalto riconosciuto ad una ditta che non ha partecipato alla gara medesima

Un'Amministrazione comunale rigettava l'istanza di accesso agli atti relativi ad una gara per l'affidamento del servizio di ristorazione con motivazioni che il Difensore civico non condivideva.

Secondo l'Amministrazione, infatti, non sussisteva, nel caso di specie, un interesse differenziato e qualificato per poter accedere agli atti richiesti al fine di conoscere la correttezza o meno dell'esecuzione contrattuale da parte dell'aggiudicatario della gara, a cui l'istante non aveva partecipato.

In realtà, dall'esame della documentazione allegata al ricorso, emergeva che l'accesso agli atti richiesti (provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti della ditta vincitrice della gara) era finalizzato a tutelare i diritti e gli interessi connessi alla posizione di seconda classificata della ricorrente in una gara indetta da altro ente locale.

L'accesso, inoltre, era strumentale alla tutela di diritti e interessi dedotti dalla ricorrente in numerosi giudizi ancora pendenti davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione di appalti di ristorazione a favore della medesima ditta contestata.

Era evidente, pertanto, che la ricorrente, contrariamente a quanto affermava l'Amministrazione, rivestiva una posizione qualificata e differenziata rispetto ai documenti richiesti con l'istanza di accesso.

Per tali considerazioni, il Difensore civico dichiarava illegittimo il diniego opposto dal Comune.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Le istituzioni internazionali di difesa civica

1.1 Il Mediatore europeo

La figura del Mediatore europeo è stata istituita dal Trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) e ha sede a Strasburgo.

Il Mediatore viene scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in possesso dei diritti civili e politici e offrano piena garanzia di indipendenza e competenza. Il primo Ombudsman è stato finlandese Jacob Soderman dal 1995 al 2003. Gli è succeduto il greco Nikiforos Diamandouros, riconfermato nel suo incarico.

Il grado d'indipendenza di quest'organo è garantito dal fatto che non accetta istruzioni da parte di organismi esterni e dalle cause di incompatibilità tra questo incarico e qualsiasi altra attività professionale.

Il Mediatore agisce pertanto in completa indipendenza da ogni potere, compreso il Parlamento europeo, che non ha potere di rimuoverlo.

Qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi ente, organizzazione, persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro, può rivolgersi a questa figura per denunciare la cattiva amministrazione da parte di qualsiasi istituzione o organo comunitario, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il Mediatore europeo potrà in questi casi rinviare al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia. Non rientrano, invece, nelle competenze del Mediatore europeo i casi riguardanti le amministrazioni nazionali, regionali o locali, in casi di violazione del diritto comunitario. L'articolo 195 esclude altresì che l'iniziativa possa essere portata avanti contro gli Stati membri per i loro comportamenti abusivi.

Il Mediatore, in base alla denuncia ricevuta o d'ufficio, procede a verificarne la ricevibilità e cerca una soluzione amichevole, ovvero invita le istituzioni interessate a risolvere la questione e a comunicare il proprio parere entro tre mesi. Al termine il Mediatore presenta la propria relazione al

Parlamento europeo informando il denunciante dell'esito delle indagini. Eventuali fatti di possibile rilevanza penale sono comunicati alle autorità nazionali competenti.

L'insieme dell'attività del Mediatore viene presentata annualmente con una relazione al Parlamento europeo.

1.2 VIII Seminario regionale della rete europea dei difensori civici

L'VIII Seminario regionale della rete europea dei difensori civici si è tenuto dal 14 al 16 ottobre 2012 a Bruxelles, nella sede del Parlamento Fiammingo e di quello della Federazione Vallone.

Ha preso parte al meeting una qualificata presenza di Difensori Civici regionali e delle Province Autonome italiane che dal 2010 (Innsbruck) hanno costituito la rete istituzionale europea dei Difensori Civici Regionali.

La folta rappresentanza italiana, guidata dal Coordinatore nazionale Antonio Caputo, era composta dai

Difensori Civici: Catello Aprea (Basilicata), Enrico Formento Dojot (Valle d' Aosta), Felice Maria Filocamo (Lazio), Lucia Franchini (Toscana), Donato Giordano (Lombardia), Daniele Lugli (Emilia Romagna), Raffaello Sampaolesi (Trentino Alto Adige), Burgi Volgger (Bolzano) e dall' Obudsman della regione Marche Italo Tanoni.

Durante le due giornate di dibattiti e confronti tra il Mediatore Europeo Nikiforos Diamanduros e i rappresentanti delle varie Regioni EU, sono intervenuti anche i Difensori civici regionali italiani che, oltre a suggerire dei miglioramenti nei flussi informativi telematici della Rete Europea degli Ombudsman a volte non sufficientemente aggiornata con gli eventi che si realizzano nei singoli paesi, hanno denunciato lo stato di completa crisi della Difesa Civica locale in Italia. Infatti solamente poche realtà politico amministrative hanno nominato i difensori civici territoriali opzionalmente previsti dalla vigente legislazione.

Occorre pertanto- hanno ribadito gli intervenuti- una chiara presa di posizione del Mediatore Europeo nei confronti

dell' attuale capo del Governo Monti e del Presidente della Repubblica Napolitano orientata a sbloccare l' attuale situazione di stallo.

Nel frattempo il Mediatore UE dovrebbe "legittimare" il Regolamento che il Coordinamento dei Difensori Civici Italiani ha approvato e intende ufficializzare in attesa della nomina del Difensore Civico Nazionale.

L' Italia, infatti, rimane l' unico stato in Europa che ancora deve nominare questa importante figura istituzionale a garanzia dei diritti dei cittadini e a tutela del rispetto delle leggi.

Inoltre, sul piano generale è necessario imprimere una decisa svolta rispetto agli ambiti di competenza dello stesso Mediatore UE, attualmente molto limitati, ampliando, con copertura legislativa, le aree di intervento ad aspetti importanti nella vita degli Stati quali la tutela dell' ambiente e del paesaggio, la pubblica amministrazione, la cittadinanza, modificando l' attuale normativa che impedisce di fatto la

mediazione UE su queste importanti materie proprie delle singole realtà nazionali, regionali e locali degli stati membri.

La tutela dei diritti essenziali vale soprattutto in presenza di legislazioni nazionali concorrenti su una stessa materia. Ne sono esempio emblematico le differenti normative che regolano il riconoscimento della maternità e della paternità riferite ai casi di affido internazionale. I ricorsi alla Corte Europea di Strasburgo sono costosi per i singoli cittadini e non sempre efficaci.

In definitiva, potrebbero essere interessati dalla mediazione europea anche altri ambiti: la cittadinanza (il 2013 si celebrerà l' anno della Cittadinanza UE, le carceri, la sanità, l'ambiente, l'istruzione e la formazione, il lavoro, l'immigrazione ecc., anche se gli interventi in una prima fase dovessero limitarsi alla sola mediazione/raccomandazione.

1.3 L'Istituto Europeo dell'Ombudsman (I.E.O.)

The European Ombudsman Institute è un'associazione di diritto austriaco, domiciliata a Innsbruck, fondata nel 1988.

E' un'associazione senza scopo di lucro il cui scopo è affrontare con un approccio scientifico, attraverso attività di studio e ricerca, le questioni relative ai diritti umani, la protezione civile e l'istituzione del Difensore civico. L'E.O.I. promuove e diffonde la figura dell'Ombudsman, collabora con istituzioni analoghe a livello locale, nazionale o internazionale, sostiene le strutture del Difensore civico austriaco e di quelli stranieri dal punto di vista scientifico e coopera con l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, il Commissario per i diritti umani del consiglio d'Europa, il Mediatore Europeo e le altre istituzioni internazionali che si occupano di tute e promozione dei diritti umani.

La peculiarità dell'E.O.I. è l'apertura ad un certo numero di membri individuali, aventi diritto di voto, definiti come

“persone fisiche con meriti particolari riguardo al concetto di ombudsman o a coloro che intendono supportare le finalità dell’Associazione attraverso il loro contributo attivo, specialmente nel campo della ricerca scientifica e della propagazione e promozione del concetto di Ombudsman”. Quasi tutti i Difensori civici europei sono membri dell’associazione, insieme a professori e altri soggetti privati.

Oggi l’E.O.I. ha 89 membri di cui 49 istituzionali e 40 singoli membri, 12 dei quali sono professori universitari.

A differenza dell’I.O.I., l’E.O.I. ammette anche Difensori “settoriali” come ad esempio quella per la tutela dei diritti dei malati del Tirolo.

1.4 L’Istituto Internazionale dell’Ombudsman (I.O.I.)

L’International Ombudsman Institute (I.O.I.) è una associazione mondiale non a scopo di lucro nata nel 1978 che riunisce diverse istituzioni di mediatori/difensori/garanti di tutti i continenti. Ne fanno parte sia Difensori civici nazionali o locali, sia organizzazioni pubbliche per i diritti umani.

Per molti anni ospitato dall'Università di Alberta, in Canada, attualmente l'I.O.I. ha sede in Austria, a Vienna.

L'International Ombudsman Institute è organizzato in capitoli regionali in Africa, Asia, Oceania e Pacifico, Europa, Caraibi e America Latina, Nord America.

E' previsto un Consiglio di Amministrazione, composto dai rappresentanti delle sei sezioni territoriali, che coordina le attività dell'Istituto e nomina un Comitato esecutivo che lo coadiuva.

L'I.O.I. ha le seguenti finalità:

- promuovere ed approfondire il concetto e la figura dell'Ombudsman attraverso borse di studio ed altri incentivi economici;
- svolgere programmi tesi all'acquisizione e allo scambio di informazioni e di esperienze di lavoro;
- promuovere e sostenere programmi di formazione per Difensori civici;
- sostenere ed incoraggiare studi e ricerche nel campo della tutela dei diritti;
- organizzare incontri internazionali per lo studio di tematiche sulla difesa civica.

Sono previste quattro categorie di soci: membri votanti (ombudsman del settore pubblico con diritto di voto);

membri associati (Difensori civici di settore senza diritto di voto); membri onorari a vita (soggetti nominati dal Consiglio di Amministrazione) e membri individuali (soggetti privati che si interessano di difesa civica).

L'Istituto aiuta i Paesi meno organizzati ad istituire il Difensore civico e a dare il necessario supporto per affermare la difesa civica laddove mancano precedenti ed esperienze.

L'I.O.I. diffonde le proprie pubblicazioni ed organizza, ogni quattro anni, il Congresso Internazionale degli Ombudsman.

Il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici mi ha incaricato di mantenere i contatti con l'I.O.I. e di partecipare, quale rappresentante dell'Italia sia al IX Congresso Mondiale dell'I.O.I. tenutosi a Stoccolma dall'8 al 12 giugno 2009 sia all'Assemblea Generale dell'I.O.I. svoltosi a Barcellona dal 5 al 7 ottobre 2010 su iniziativa del Difensore Civico della Catalogna e Presidente della Sezione Europea dell'I.O.I., Rafael Ribò.

Su incarico di quest'ultimo ho relazionato sul fenomeno migratorio dei lavoratori stagionali in Basilicata.

2. Il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici

Lo scrivente ha partecipato con assiduità alle riunioni del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici e regionali e delle Province autonome che, nella seduta del 21 febbraio 2011, ha eletto Presidente del Coordinamento il Difensore Civico del Piemonte, provvedendo nel contempo al conferimento degli incarichi agli altri membri, nell'ambito dei quali è stata confermata la delega al Difensore Civico della Basilicata ai rapporti con i Difensori Civici locali dell'Italia meridionale e insulare.

Nel corso del 2011 il Coordinamento Nazionale, ritenendo di dover attribuire particolare rilievo al rafforzamento della difesa civica sul territorio, depauperata in seguito alla soppressione del Difensore Civico comunale, disposta dalla legge finanziaria dello Stato per il 2010, ha intrapreso contatti con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.) e con l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) al fine di promuovere l'applicazione della norma ivi contenuta in forza della quale i Comuni possono assegnare le funzioni, previo convenzionamento, al Difensore Civico della rispettiva provincia, che in tal caso assume la denominazione di Difensore Civico territoriale. Alle iniziative intraprese è seguita la sottoscrizione di un protocollo

d'intesa tra l'U.P.I. e il Coordinamento stesso, avente ad oggetto le linee guida per l'organizzazione della difesa civica locale, finalizzato a coordinare le strutture esistenti e a favorire l'istituzione del Difensore Civico territoriale nelle province.

**DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME**

<p>Difensore civico Regione ABRUZZO Avv. Giuliano GROSSI Via Bazzano, n. 2 67100 L'AQUILA AQ Tel.: 0862/644802 Fax: 0862/23194 info@difensorecivicoabruzzo.it</p>	<p>Difensore civico Regione LAZIO Dott. Felice Maria FILOCAMO Via Giorgione, n. 18 <u>00147 ROMA RM</u> Tel.: 06/59606656-2014 Fax: 06/6593201 difensore.civico@regione.lazio.it</p>
<p>Difensore civico Regione BASILICATA Dott. Catello APREA Via Vincenzo Verrastro, n. 6 85100 POTENZA PZ Tel.: 0971/274564 – 0971/447501 Fax: 0971/469320 difensorecivico@regione.basilicata.it</p>	<p>Ufficio del Difensore civico Regione LIGURIA Dott. Francesco Lalla Viale Brigate Partigiane, n. 2 16129 GENOVA GE <u>Tel: 010/565384 - 010/5484510</u> Fax : 010/540877 difensore.civico@regione.liguria.it</p>
<p>Difensore civico Regione CAMPANIA Dott. Vincenzo LUCARIELLO Centro Direzionale Isola F/8 80143 NAPOLI NA Tel. Centralino 081/7783111 Fax: 081/7783837 difensore.civico@consiglio.regione.campania.it</p>	<p>Difensore civico della Regione LOMBARDIA Dott. Donato GIORDANO Via Giuseppina Lazzaroni, n.3 20124 MILANO Tel.: 02 67482465/467 Fax : 02 67482487 info@difensorecivico.lombardia.it</p>
<p>Difensore civico Regione EMILIA - ROMAGNA Avv. Daniele LUGLI V.le Aldo Moro, n. 44 40127 BOLOGNA BO Tel.: 051/5276382 Fax: 051/5276383 n. verde 800515505</p>	<p>Difensore civico Regione MARCHE Dott. Italo Tanoni Via Oberdan, n.1 60100 ANCONA AN Tel.: 071/2298483 Fax: 071/2298264 - 071/2298298 difensore.civico@consiglio.marche.it difensorecivico@regione.emilia-romagna.it</p>

<p>Difensore civico Regione PIEMONTE avv. Antonio CAPUTO Via Alfieri n. 15 - c/o Consiglio regionale del Piemonte 10121 TORINO TO /5757387-9 Fax.: 011/5757386 difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it</p>	<p>Difensore civico Regione TOSCANA Dott. Lucia Franchini Via De' Pucci, n. 4 50122 FIRENZE FI Tel.: 055/2387860-861 Fax.: 055/210230 difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it</p>
<p>Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO Dott.ssa Burgi VOLGGER Via Portici, n. 22 39100 BOLZANO BZ Tel. 0471/301155 Fax: 0471/981229 posta@difesacivica.bz.it</p>	<p>Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA Dott. Flavio CURTO Via Festaz, n. 52 11100 AOSTA AO Tel.: 0165/262214-238868 Fax: 0165/32690 difensore.civico@consiglio.regione.vda.it</p>
<p>Difensore civico Regione SARDEGNA (sostituzione in corso) Dott. Nizzero Responsabile Ufficio di Segreteria Via Roma, n. 25 09125 CAGLIARI CA Tel.: 070/660434-5 Fax: 070/673003</p>	<p>Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO Avv. Raffaello SAMPAOLESI Via Mancini/Galleria Garbari, n. 9 38100 TRENTO TN Tel.: 0461/213203-213190 Fax.: 0461/238989 difensorecivico@consiglio.provincia.tn.it</p>
<p>Difensore civico Regione MOLISE Dott. Pietro DE ANGELIS Via Monte Grappa, 50 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/604670/1/2 Fax.: 0874/ 604681 difensore.civico@consiglio.regione.molise.it</p>	<p>Difensore civico Regione VENETO Dott. Roberto Pellegrini Via Brenta Vecchia, n. 8 30172 MESTRE VENEZIA VE Tel.: 041/23834200-201 Fax: 041/5042372 difciv@consiglio.regione.veneto.it</p>

3. L' Istituto Italiano dell' Ombudsman (I.I.O.)

Il 21 giugno 2010, con un Protocollo d'intesa tra il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova e il Coordinamento nazionale dei Difensori civici, ha avuto ufficialmente avvio l'attività dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman, che promuoverà studi ed iniziative sulla difesa civica e i diritti umani, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee ed internazionali che si occupano dei medesimi temi.

L'Istituto ha sede presso il Centro dipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, che svolge già da anni un'intensa attività in questo campo.

L'attività dell'Istituto sarà indirizzata da un Comitato scientifico costituito da autorevoli personalità nel campo della difesa civica e della ricerca universitaria, i cui componenti verranno individuati nelle prossime settimane dai soggetti promotori.

L'Istituto consentirà di incrementare la conoscenza e l'efficacia dell'attività delle Autorità di garanzia nel nostro paese, che è l'unico paese europeo a non poter contare su un sistema nazionale di tutela non giurisdizionale dei diritti umani (Difensore civico nazionale e/o Commissione nazionale per i diritti umani).

Nella seduta del 15 novembre 2010 il Coordinamento Nazionale dei Difensori civici ha designato Catello Aprea, Difensore civico della Basilicata, membro del Comitato Scientifico delle I.I.O.

4. La Commissione Mista Conciliativa presso l'ASP

L' Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con deliberazione n. 1357 del 31.12.2010, ha nominato il Difensore civico regionale Presidente della Commissione Mista Conciliativa che opera con lo scopo preminente di raggiungere la composizione del contenzioso, mirando a reintegrare il cittadino/utente nei propri diritti.

La Commissione ha, in particolare il compito di riesaminare i casi oggetto di reclamo o segnalazione qualora l' utente si sia dichiarato motivatamente insoddisfatto della decisione del Direttore Sanitario o Amministrativo e di esaminare i casi in cui l' URP, con adeguata motivazione, ha ritenuto di non essere in grado di proporre alcuna risposta all' interessato.

La C.M.C., che ha sede presso la struttura centrale dell' Azienda sanitaria Locale di Potenza, è composta da 5 membri:

- il Presidente nella figura del Difensore civico della Regione Basilicata o suo delegato;
- un rappresentante delle associazioni di volontariato e di tutela operanti nel territorio dell'ASL n. 3 ed iscritte all'Albo Regionale;
- un rappresentante di Cittadinanzattiva-T.D.M.;
- un rappresentante della Regione Basilicata;
- un rappresentante dell'ASL da individuare fra il personale dipendente non facente parte dell'U.R.P. e sue articolazioni.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile U.R.P. o un suo delegato appartenente all' Ufficio dell' ambito territoriale di competenza.

La C.M.C. è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e dura in carica 3 anni.

La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e purchè sia presente il Presidente. Essa può anche avanzare proposte sulle materie riguardanti il miglior funzionamento delle strutture e servizi sanitari. La C.M.C. decide di norma entro 40 giorni dalla data di arrivo della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Direttore Generale e se fatta propria viene comunicata dal medesimo ai soggetti interessati.

Se il Direttore Generale non condivide la decisione della Commissione ne chiede il riesame, indicando i motivi del suo dissenso; la Commissione riesamina e decide definitivamente sul caso, anche alla luce dei motivi indicati dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale comunica la decisione della CMC a tutti i soggetti interessati.